

USABILITA' ED ACCESSIBILITA' DEI SITI WEB



"La potenza del Web sta nella sua universalità.
L'accesso per chiunque, qualunque
disabilità egli abbia, ne è un aspetto essenziale".
[Tim Berners-Lee]

a.a. 2013_2014

Maria Concetta De Vivo
concetta.devivo@unicam.it

1

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

Ebbè parlamme, perché si ragiunamme chisto fatto 'n ce 'o spiegamme [Tammuriata nera]

1.
Capire perché - per regolamentare

2.
Definizione di Accessibilità
e di Usabilità

3.
Normative di riferimento



a.a. 2013_2014

Maria Concetta De Vivo
concetta.devivo@unicam.it

2

L'esposizione tratterà di tre punti:

1)

Si cercherà di capire di cosa si sta parlando per poter essere in grado (come giuristi) di regolamentare al meglio il fenomeno del web ...

2)

Si darà una definizione dei termini Accessibilità ed Usabilità

3)

Si prospetteranno (in modo veloce) le normative che ad oggi regolano la materia.

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

Capire per regola	Tre aspetti ?	Diritto all'I.
Usabilità ed Acce		Informare/Essere informati
Problema del giu		Diritto ad un I. veritiera
Ratio:	TOT norme !	Diritto ad una I. trasparente
<u>Informazione</u> diritto n		Diritto di accesso all'I.
privilegio.		Diritto al corretto trattamento dati
<u>Informazione</u> nel sito		
a chiunque.		

a.a. 2014_2015

Maria Concetta De Vivo
concetta.devivo@unicam.it

3

Accessibilità ed Usabilità sono concetti strettamente connessi all'aspetto legato all'Informazione e cioè al diritto all'informazione che deve essere un diritto di tutti e non un privilegio per pochi individui per cui necessariamente deve essere fornita attraverso un canale-strumento che sia accessibile a «tutti»

...

Quando si parla di informazione si parla di tre aspetti legati ad essa e cioè :

- > Il Diritto all'Informazione (che a sua volta si articola nel diritto ad Informare e nel diritto ad essere informato; nel diritto ad avere una informazione Veritiera; e nel diritto ad una Informazione Trasparente);
- > il Diritto di accesso all'informazione
- > il Diritto alla privacy

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

Diritto all'I.

Informare/Essere informati
Diritto ad un I. veritiera
Diritto ad una I. trasparente

Diritto di accesso all'I.

Diritto al corretto dati
informativi)

1. Diritto d'informazione, riconosciuto dalla Costituzione --- > articoli ?

Si manifesta in vari campi:
(=libertà di manifestare il pensiero)
(= un insegnamento libero)

2. Diritto di ogni cittadino di accesso ai documenti amministrativi --- >

3. Diritto Privacy --- >

la Concetta De Vivo

a.a. 2014_2015

concetta.devivo@unicam.it

4

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

1. Diritto d'informazione, riconosciuto dalla Costituzione --- > articoli ?
Si manifesta in vari campi:
(=libertà di manifestare il pensiero) --- >
(= un insegnamento libero)

Canali

21 Costituzione
33 Costituzione

Stampa
Radio
Tv
Teatro
Cinema
...

WEB

a.a. 2014_2015

Maria Concetta De Vivo
concetta.devivo@unicam.it

5

Accessibilità ed Usabilità sono concetti strettamente connessi all'aspetto legato all'Informazione e cioè al diritto all'informazione che deve essere un diritto di tutti e non un privilegio per pochi individui per cui necessariamente deve essere fornita attraverso un canale-strumento che sia accessibile a chiunque ...

Quando si parla di informazione si parla di tre aspetti legati ad essa e cioè ...

Il d. lgs. N. 241 tratta specificatamente dell'accesso agli atti amministrativi ed è considerato il testo base in questo ambito. Ha avuto delle modifiche e degli aggiornamenti, tra i quali un decreto del 2006: il **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 APRILE 2006, N. 184 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.**

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

2. Diritto di ogni cittadino di accesso ai documenti amministrativi

1) Costituzione Italiana ...

Principio della trasparenza --- > PA

Principio dell'efficienza =servizi efficienti e trasparenti della PA verso i cittadini ↓

Artt. 97 e 118 Cost .

2) Carta Europea per i Diritti del cittadino Nella società dell'informazione e della Conoscenza

Prevede 4 diritti fondamentali:

- > diritto all'accesso
 - > diritto all'informazione
 - > diritto alla formazione
 - > diritto alla partecipazione < --- > diritto alla trasparenza
- =accessibilità totale

Art. 97- I pubblici uffici sono organizzati secondo **disposizioni di legge**, in modo che siano assicurati il **buon andamento** e l'**imparzialità** dell'amministrazione

Art. 118 - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di **sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza**.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni **favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini**, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del **principio di sussidiarietà**

d.d. 2014_2015

concetta.devivo@unicam.it

In caso di violazione delle Carte europee sono previste procedure di infrazione per la violazione della Carta e intervento del Consiglio dell'Unione.

Il principio della trasparenza è ribadito anche nella ns Costituzione nell'articolo 117 laddove si fa obbligo alle PA di erogazione di prestazioni ai cittadini che siano chiare, precise, limpide, efficienti ...

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

2. Diritto di ogni cittadino di accesso ai documenti amministrativi

3)

l. n. 241 del 1990

(articoli 22-28)
Accesso ai documenti amministrativi

a.a. 2014_2015

Maria Concetta De Vivo
concetta.devivo@unicam.it

7

Il d. lgs. N. 241 tratta specificatamente dell'accesso agli atti amministrativi ed è considerato il testo base in questo ambito. Ha avuto delle modifiche e degli aggiornamenti, tra i quali un decreto del 2006: il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 APRILE 2006, N. 184 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Infatti tra le tante modifiche c'è stata quella di una legge del 2005 che ha introdotto l'articolo 3-bis sull'uso degli strumenti telematici nelle attività delle PA per la comunicazione tra PA e tra PA e cittadino ...

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

2. Diritto di ogni cittadino di accesso ai documenti amministrativi

Definisce:
Diritto di accesso

Definisce:
Interessati

Definisce:
Controinteressati

Art. 22. (Definizioni e principi in materia di accesso). 1. Ai fini del presente capo si intende: a) per "diritto di accesso", il **diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi**;

b) per "interessati", **tutti i soggetti privati**, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, **che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale e' chiesto l'accesso**;

c) per "controinteressati", **tutti i soggetti individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza**;

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

2. Diritto di ogni cittadino di accesso ai documenti amministrativi

Definisce:
Documento amministrativo

Definisce:
Pubblica Amministrazione

Articolo 22

d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, **detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse**, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

e) per "pubblica amministrazione", **tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse** disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

2. Diritto di ogni cittadino di accesso ai documenti amministrativi

Scopo

Art. 22. (Definizioni e principi in materia di accesso).

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalita' di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attivita' amministrativa al fine di **favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialita' e la trasparenza.**

(...)

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

2. Diritto di ogni cittadino di accesso ai documenti amministrativi

Art. 3-bis (*Uso della telematica*).
1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, l'amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati).

Per ulteriori info:
<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;2411vig=>

3. Diritto Privacy

Alla prossima Lezione

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

... Abbattiamoci ... le mani ...

L'accessibilità e le sue peripezie governative ...

AIPA
(Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione)

CNIPA

DIGITPA

AGID
www.agid.gov.it/

a.a. 2014_2015

Maria Concetta De Vivo
concetta.devivo@unicam.it

13

The image shows a screenshot of a presentation slide. At the top, a blue-bordered box contains the title "IL MONDO WEB ED IL DIRITTO". Below it, a smaller box contains the text "... Abbattiamoci ... le mani ...". The main content area is a yellow rectangle with the following text: "SITI", "DEFINIZIONE – SCOPI – FASI – STATO DELL'ARTE – DIC", and a URL "http://www.digitpa.gov.it/.../fiori%20accessibilita'.pdf". A large yellow diagonal banner with the text "RE-RE-REMOVE" is overlaid on the slide. At the bottom, there is a footer with "a.a. 2014_2015", "Maria Concetta De Vivo", "concetta.devivo@unicam.it", and the page number "14".

Una parentesi da aprire riguarda le «Autorità»/Organi governativi competenti che di volta in volta, con il passare degli anni, si sono succedute a regolamentare il settore dell'INFOMATIZZAZIONE della PA.

Sono stati numerosi.

A partire dall'AIPA ... fino a giungere all'odierno AgId (=Agenzia per l'Italia Digitale).

AGID
www.agid.gov.it/
<http://www.pubbliaccesso.gov.it/>

Cos'è:

Il portale dell'AgID dedicato all'accessibilità informatica fornisce ai redattori dei siti Internet una fonte specializzata, supporto tecnico, consigli e soluzioni software e hardware per raggiungere un miglior livello di accessibilità, semplificando in questo modo l'acquisizione e l'aggiornamento di informazioni.

Cosa fa e cosa contiene il sito:

Il sito raccoglie la normativa italiana in materia di accessibilità, manuali e testi di riferimento, software di approfondimento, software ed esempi di siti accessibili.

È attivo il servizio di informazione per il rilascio del logo di accessibilità ed un link pubblico dei valutatori di accessibilità predisposto ed aggiornato in base al DPR 1° marzo 2005, n.75 pubblicato nella G.U. 3 maggio 2005, n.15 e al DPR 15 settembre 2005, n. 25, pubblicata nella G.U. 21 settembre 2005, n.220.

ATTUALMENTE

Maria Concetta De Vivo
concetta.devivo@unicam.it

a.a. 2014_2015 15

Questo continuo succedersi nell'arco di pochissimi anni, di queste organizzazioni governative, ha comportato l'alternarsi di altrettanti siti web ufficiali delle autorità competenti.

Siti che avevano (ed hanno) il compito di contenere informazioni utili proprio sull'Informatizzazione della PA.

Ossia:

Presentazione dell'Authority (=il «Chi siamo» presente in ogni sito della PA e non soltanto)

Contenuto del sito

Scopi

Normative e gli aggiornamenti di settore ...

Personale addetto (=Chi fa e cosa)

TUTTE INFO assolutamente necessarie per il cittadino e che è giusto che sia il sito ufficiale dell'autorità competente a fornire.

Spesso, con il cadere dell'organizzazione governativa «di turno» si è assistito al cambiamento del rispettivo sito web.

E questo, a mio parere, non ha contribuito a confermare una certezza dello status quo nel settore.

Oggi (2015) l'Autorità preposta al controllo ed allo studio ed alla promozione dell'informatizzazione della PA è l'AGID.

<p>Nata: 2012 Decreto Sviluppo 15 giugno 2012</p> <p>Compiti: Concretizzare obiettivi di ICT dell'Agenda Digitale Italiana (=ADI)</p> <p>Direttore (=Commissario straordinario): Prima Francesco Caio Agosto 2013 Agostino Ragosa ????</p> <p>Ultimi aggiornamenti: DL 69/2013 compiti dell'AgID Sostituito Cabina Regia = Tavolo permanente (esperti)</p> <p>Interventi: Decreto legge «Crescita 2.0 (ottobre 2012) Settori: identità digitale, amministrazione digitale, istruzione digitale, sanità digitale, divario digitale, pagamenti elettronici e fatturazione, giustizia digitale.</p>	<p>PARENTESI. IL MONDO WEB ED IL DIRITTO</p> <p>Agenzia per l'Italia Digitale AgID (art. 81 CAD)</p> <p>Sito ufficiale: http://www.agid.gov.it/</p> <p>Curiosità: vedere i rinvii da www.aipa.it www.cnipa.gov.it www.digitpa.it</p> <p>De Vivo @unicam.it</p> <p>16</p>
---	---

Istituzione AgID

Con il Decreto Sviluppo 2012 del 15 giugno 2012 e successive modificazioni, è stata istituita **l'Agenzia per l'Italia digitale** con il compito operativo di portare avanti gli obiettivi definiti con la strategia italiana dalla Cabina di Regia, monitorando l'attuazione dei piani di ICT delle pubbliche amministrazioni e promuovendone annualmente di nuovi, in linea con l'Agenda digitale europea. Il 13 giugno 2013 Francesco Caio è stato nominato commissario straordinario per l'agenda Digitale. Con il DL 69/2013 il Governo ha rivisto la strategia dell'Agenda e il ruolo della Cabina di Regia, con l'istituzione di un "Tavolo permanente, composto da esperti".

Interventi dell'AgID:

Nel Decreto Legge del 18 ottobre 2012, n° 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" - c.d. provvedimento Crescita 2.0 - sono previste le misure per l'applicazione concreta dell'ADI.

I principali interventi sono previsti nei settori: identità digitale, amministrazione digitale, istruzione digitale, sanità digitale, divario digitale,

pagamenti elettronici e fatturazione, giustizia digitale.

PARENTESI. IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

- > **Sui Dati della PA**
- > **Sull'accesso ai dati della PA**
- > **Sulla fruibilità dei dati della PA**

articolo 58 CAD - Dati delle pubbliche amministrazioni e Servizi in rete – Fruibilità dei dati

Agenzia per l'Digitale Italiana – AgID ????

DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Ministro per la pubblica amministrazione

--- > Modalità della fruibilità del dato

Capo V - Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete

Sezione II - Fruibilità dei dati

Art.58 CAD - 1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato.

2. Ai sensi dell' articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 .

3. DigitPA provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Ministro per la pubblica

amministrazione e l'innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 .

3-bis. In caso di mancata predisposizione delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri può nominare un commissario ad acta incaricato di predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi .

--- > **Sui Dati della PA**
 --- > **Sull'accesso ai dati della PA**
 --- > **Sulla fruibilità dei dati della PA**

articolo 50 CAD Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni

Art.50 - 1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per, estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche. 2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

a.a. 2013_2014 Maria Concetta

L'Agenda digitale italiana (=AgID) è intervenuta di recente anche sull'Accesso e sulla Fruibilità dei dati ribadendo quanto detto nel Codice dell'amministrazione digitale, nei due punti che riguardano sia la Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni sia le Modalità della fruibilità del dato.

I due concetti sono contenuti, rispettivamente, negli articoli:

--- > **articolo 50 CAD:**

«Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni: Capo V - Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete

Sezione I - Dati delle pubbliche amministrazioni

Art.50 - 1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per, estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche. 2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

Ebbè parlamme, perché si ragiunamme chisto fatto 'n ce 'o spiegamme [Tammuriata nera]


1.
Capire per regolamentare

2.
Definizione di Accessibilità
e di Usabilità

3.
Normative di riferimento



Passiamo al secondo punto: Definizioni.



Due le definizioni di accessibilità.

Una generica e d'uso comune, l'altra giuridica.

La prima consiste nello sforzo di permettere a qualcuno con una disabilità di usare «facilmente» di “qualche cosa”

Per «facilmente» si intende in modo immediato e senza ostacoli ...

Accessibile indica il facile uso per chi è disabile

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

Ebbè parlamme, perché si raggiunamme chisto fatto 'n ce 'o spiegamme [Tammuriata nera]

2. Definizione da legge:

Ai fini della presente legge, si intende per:

a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;

[art. 2, l. n. 4 del 2004 c.d. Legge Stanca Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici]

Accessibilità

Disabilità=disabilità fisica

Disabilità=tecnologica

"qualche cosa"
=contenuto, prodotto o un servizio ...

Scopo: Rendere universale l'accesso alle risorse informatiche/web

a.a. 2014_2015
Maria Concetta De Vivo
concetta.devivo@unicam.it
21

La definizione giuridica è ripresa dalla legge n. 4 del 2004 (c.d. legge Stanca) che dice: «Ai fini della presente legge, si intende per:

a)«accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari (...)».

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

Ebbè parlamme, perché si ragiunamme chisto fatto 'n ce 'o spiegamme [Tammuriata nera]

Criteria

Accessibilità

1. - Previsione di parametri standard di accessibilità

2. - Standard = Linee Guida W3C – Versione 1.0
(versione ultimissima aggiornata 2.0 previsione 2004 uscite nel 2006)

3. - Creazione/Controllo a tal fine di apposito organismo= WAI (=Web Accessibility Initiative)

Sezione W3C (1994 - Tim Barners Lee)

- Produzione Web Content Accessibility Guidelines (=WCAG)
- Linee Guida obbligatorie per la creazione di un sito Web accessibile
- Linee Guida 14 punti *** .

Soddisfano due esigenze: a.) creare pagine web duttili (visualizzabili da ogni media);
b.) creare siti che non disorientino l'utente

d.d. 2011_2012

concetta.de.vivo@unicam.it

22

I criteri dell'accessibilità sono quelli delle linee guida del W3C che attraverso una sua Sezione denominata WAI (=Web Accessibility Initiative =“Iniziativa per l'Accessibilità del Web”) ha definito i linguaggi e le procedure standard per rendere il Web uno strumento realmente democratico ed universale.

Il W3C è un organismo internazionale senza fini di lucro istituito nel 1994.

... e il vecchio Bobby (arrivato al 5.0 e dismesso nel maggio del 2005 che fine ha fatto?

Linea guida 1. Fornire alternative equivalenti al contenuto audio e visivo. Fornire un contenuto che, quando viene presentato all'utente, gli trasmetta essenzialmente la stessa funzione o scopo del contenuto audio o visivo.

Linea guida 2. Non fare affidamento sul solo colore. *Assicurarsi che il testo e la parte grafica siano comprensibili se consultati senza il colore.*

Linea guida 3. Usare marcatori e fogli di stile e farlo in modo appropriato. *Marcare i documenti con i corretti elementi strutturali. Controllare la presentazione con fogli di stile piuttosto che con elementi e attributi di presentazione.*

Linea guida 4. Chiarire l'uso di linguaggi naturali. Utilizzare marcatori che facilitino la pronuncia o l'interpretazione di testi stranieri o abbreviati.

Linea guida 5. Creare tabelle che si trasformino in maniera elegante. *Assicurarsi che le tabelle abbiano la marcatura necessaria per essere trasformate dai browser accessibili e da altri interpreti.*

Linea guida 6. Assicurarsi che le pagine che danno spazio a nuove tecnologie si trasformino in maniera elegante. Assicurarsi che le pagine siano accessibili anche quando le tecnologie più recenti non sono supportate o sono disabilite.

Linea guida 7. Assicurarsi che l'utente possa tenere sotto controllo i cambiamenti di contenuto nel corso del tempo. Assicurarsi che gli oggetti in movimento, lampeggianti, scorrevoli o che si autoaggiornano possano essere arrestati temporaneamente o definitivamente.

Linea guida 8. Assicurare l'accessibilità diretta delle interfacce utente incorporate. *Assicurarsi che la progettazione delle interfacce utente segua i principi dell'accessibilità: accesso alle diverse funzionalità indipendente dai dispositivi usati, possibilità di operare da tastiera, comandi vocali, ecc.*

Linea guida 9. Progettare per garantire l'indipendenza da dispositivo Usare caratteristiche che permettano di attivare gli elementi della pagina attraverso una molteplicità di dispositivi di input.

Linea guida 10. Usare soluzioni provvisorie. Usare soluzioni provvisorie in modo che le tecnologie assistive e i browser più vecchi possano operare correttamente.

Linea guida 11. Usare le tecnologie e le raccomandazioni del W3C. *Usare le tecnologie del W3C (in conformità con le specifiche) e seguire le raccomandazioni sull'accessibilità. Nei casi in cui non sia possibile usare una tecnologia del W3C, oppure se nell'utilizzarla si ottenesse materiale*

Linea guida 12. Fornire informazione per la contestualizzazione e l'orientamento *Fornire informazione per la contestualizzazione e l'orientamento, per aiutare gli utenti a comprendere pagine od elementi complessi.*

Linea guida 13. Fornire chiari meccanismi di navigazione. Fornire chiari e coerenti meccanismi di navigazione -- informazione per l'orientamento, barre di navigazione, una mappa del sito, ecc. -- per aumentare le probabilità che una persona trovi quello che sta cercando in un sito.

Linea guida 14. Assicurarsi che i documenti siano chiari e semplici. Assicurarsi che i documenti siano chiari e semplici in modo che possano essere compresi più facilmente.

d.d. 2013_2014

23

Nella slide sono ripartati i punti fondamentali delle linee guida.

TRADUZIONE:

Bianco – Nero vs Pistacchio - Rosso

1. scegliere un color di sfondo che non dia fastidio
2. scegliere il colore del testo in armonia con il colore di sfondo
3. evitare le frasi in scorrimento o gli effetti ottici
4. evitare l'utilizzo di pagine con frame
5. al posto dei frame utilizzare le tabelle
6. prevedere un menu' iniziale articolato dal quale l'utente può accedere ad ogni sezione del vs sito
7. non sviluppare un sito troppo profondo (=troppe pagine)
8. prevedere per ogni pagina la ripetizione del menu' iniziale
9. prevedere una sorta di testatina per ogni pagina da cui far capire all'utente dove si trova
10. utilizzare un linguaggio semplice e comprensibile (invece di sigle americane utilizzare abbreviazioni chiare italiane. Esempio di FAQ)
11. prevedere una mappa del sito
12. prevedere l'indicazione del webmaster o comunque di un soggetto a cui rivolgersi per chiarimenti e proteste (ad esempio una voce Contattaci)
13. attenzione alle immagini che si inseriscono nel sito. Il sito non deve risultare pesante.
14. prevedere una sezione del sito chiamata Disclaimer o policy
15. prevedere la possibilità di usare il menu' senza bisogno del mouse
16. prevedere delle descrizioni delle immagini che possano essere lette dai software assistivi

... che «tradotti» in un linguaggio meno tecnico consistono nel:



In queste slides si ripropongono alcuni esempi di pagine web «non accessibili» in quanto presentano i c.dd. «frame»

Interessanti le FAQ del sito

[Http://www.html.it/faq/cosa-sono-e-quant-sono-i-livelli-di-accessibilit/](http://www.html.it/faq/cosa-sono-e-quant-sono-i-livelli-di-accessibilit/)

A cui si suggerisce di fare riferimento.

Per la valutazione dell'Accessibilità, occorre dire che: «L'accessibilità sia secondo le WCAG sia secondo la legge 04/2004 si valuta effettuando una serie di controlli avendo come riferimenti una lista di punti di controllo (checklist) e una procedura di controllo. La lista dei punti di controllo nelle WCAG (nella 04/2004 ci si riferisce alle WCAG in buona parte) composta da 65 voci di controllo ed è disponibile in lingua italiana al seguente indirizzo <http://www.robertoscano.info/files/wcag10>. La procedura di controllo del w3c, definita nell'appendice A delle WCAG, raccomanda una serie di controlli e validazioni da fare ed è suddivisibile in tre parti:

Validazioni automatiche o semiautomatiche del codice sorgente della pagina.

Verifiche di percepiibilità delle informazioni tramite browser grafici vecchi e nuovi, con screen reader, con browser vocali, con immagini e senza immagini, con e senza suoni, con il mouse e senza il mouse, con frame, linguaggi di script, fogli di stile e applet java disattivati, ecc..

Verifica e revisione dei contenuti, specialmente testuali per verificare la semplicità e la comprensibilità degli stessi ma anche è soprattutto l'assenza di

errori d'ortografia.» (Fonte: <http://www.html.it/faq/come-si-valuta-laccessibilit/>)



In questa slide la «soluzione» pratica e semplice ai frame ... l'introduzione di «una tabella» ...

Arma dei Carabinieri - Home - Microsoft Internet Explorer

File Modifica Visualizza Preferiti Strumenti ?

Indirizzo <http://www.carabinieri.it/Internet/>

Cerca Mappa Accessibilità

CARABINIERI

MINISTERO DELLA DIFESA
REPUBBLICA ITALIANA

POSSIAMO AIUTARVI

I Concorsi Le Gare d'Appalto 112 Contatti

ENTRA NELLA STAZIONE CC WEB

IL CITTADINO

- INFORMAZIONI
- CONSIGLI
- SERVIZI
- GIOCHI
- DOWNLOAD
- L'ARMA**
- OGGI
- IERI
- COESPU
- PARTNERS
- ASSOCIAZIONI ED ENTI
- CURIOSITÀ
- L'EDITORIA**
- IL CARABINIERE
- RASSEGNA DELL'ARMA
- IL CALENDARIO STORICO
- PUBBLICAZIONI
- COMMUNITY**
- FORUM
- CHAT
- MAILING LIST
- CATALOGO
- SPIN/AGET

NEWS RSS

ADNKRONOS - 04/12/2006 Ore 16:10
PALERMO: UBERIACO TENTA DI DIROTTARE AUTOBUS, ARRESTATO

ANSA - 04/12/2006 Ore 16:01
CRIMINALITÀ: SVALIGIAVANO APPARTAMENTI A POZZUOLI, 3 ARRESTI

ANSA - 04/12/2006 Ore 15:55
CARABINIERI TERMI ARRESTANO GIOVANE SU FURGONE RUBATO

[Archivio news >>>](#)

COMUNICATI STAMPA RSS

04/12/2006 ore 17:05
Roma - due arresti e tre denunce per abusivismo commerciale

04/12/2006 ore 16:45
Manfredonia (FG) - Un arresto per detenzione e spaccio di droga

04/12/2006 ore 15:55
Cinigola (FG) - Sfruttamento e favoreggiamento immigrazione clandestina, 14 bulgari espulsi e 4 di loro arrestati

[Archivio comunicati >>>](#)

APPUNTAMENTI

Oggi è lunedì 4 dicembre 2006

Borgo San Dalmazzo (CN) - 05/12/2006
Manifestazione "Fiera Fredda"

Padova - 06/12/2006
Cerimonia di intitolazione Caserma

Anzico - 14-16/12/2006
"Orientarezzo 2006"

[Archivio appuntamenti >>>](#)

EVENTI

Presentazione delle iniziative editoriali per l'anno 2007



Roma, 29/11/2007

[Archivio eventi >>>](#)

[Visiona i nostri album fotografici](#)

Benvenuti

EN FR DE ES

Operatore virtuale
... il dialogo continua.

Ascoltami
... il sito che parla.

Denuncia via web
... per presentare una denuncia.

Dove siamo
... per sapere dov'è la caserma più vicina.

Operazione completata

start


sezioniv4AP20062007 materiale Microsoft PowerPoint... Il mercato farmaceuti... Arma dei Carabinieri... Corel Paint Shop Pro X

1. 2010_2011 concetta.devivo@unimc.it

In pratica:

6. prevedere un menù iniziale articolato dal quale l'utente può accedere ad ogni sezione del vs sito
7. non sviluppare un sito troppo profondo (=troppe pagine)
8. prevedere per ogni pagina la ripetizione del menù iniziale
9. prevedere una sorta di testatina per ogni pagina da cui far capire all'utente dove si trova
10. utilizzare un linguaggio semplice e comprensibile (invece di sigle americane)
11. utilizzare abbreviazioni chiare italiane. Esempio di FAQ)
12. prevedere una mappa del sito
13. prevedere l'indicazione del webmaster o comunque di un soggetto a cui rivolgersi per chiarimenti e proteste (ad esempio una voce Contattaci)
14. attenzione alle immagini che si inseriscono nel sito. Il sito non deve risultare pesante.
15. prevedere una sezione del sito chiamata Disclaimer o policy
16. prevedere la possibilità di usare il menu' senza bisogno del mouse
17. prevedere delle descrizioni delle immagini che possano essere lette dai software assistivi

Il punto 9) degli standard di accessibilità ed usabilità di un sito web del WAI fa riferimento alla previsione di una sorta di «testatina» da inserire in modo statico e permanente in tutte le «sottopagine» del sito, al fine di permettere una navigazione sempre cosciente dell'utente.



Esempio seguito nella creazione di una delle versioni più «vecchie» dei siti da me curati ...

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

Ebbè parlamme, perché si ragjunamme chisto fatto 'n ce 'o spiegamme [Tammuriata nera]

Usabilità

In pratica ...

Usabile= Adeguato ai bisogni e alle aspettative degli specifici utenti finali;
Usabile= Facile da capire, da imparare, da usare;
Usabile= Veloce e Soddisfacente;
Usabile= Gradevole.

Usabilità privilegia l'interazione tra utente e sito

1. Definizione generica:

Possibilità di usare un prodotto in modo immediato e semplice e trarre il massimo soddisfacimento dei propri interessi dal suo utilizzo.

2. Definizione da legge:


Il grado in cui un prodotto può essere usato, in uno specifico contesto d'uso, da particolari utenti, per raggiungere determinati obiettivi con efficacia-efficienza-e soddisfazione [ISO 9241 del 1993]

a.a. 2014_2015 Maria Concetta De Vivo 30
 concetta.devivo@unicam.it

Anche per quanto riguarda il concetto di Usabilità si procede come per l'Accessibilità.

C'è una definizione generica che consiste nella possibilità di usare un prodotto in modo immediato e semplice al fine di trarre il massimo soddisfacimento dei propri interessi dal suo utilizzo.

E c'è una definizione giuridica che viene ripresa da una norma ISO che definisce l'Usabilità come «il grado in cui un prodotto può essere usato, in uno specifico contesto d'uso, da particolari utenti, per raggiungere determinati obiettivi con efficacia-efficienza-e soddisfazione [ISO 9241 del 1993]



La principale differenza tra Accessibilità ed Usabilità sta nel fatto che per la prima (Accessibilità) i requisiti richiesti dalla legge servono per la creazione di siti accessibili e dunque sono pensati per essere applicati nella fase progettuale del sito.

Nella Usabilità i requisiti richiesti sono rilevanti al fine di verificare se il sito è/non è soddisfacente e dunque servono nella fase successiva alla creazione del sito; nella fase, cioè, di utilizzo dello stesso, allo scopo di verificarne la capacità di soddisfare l'utente.

I requisiti dell'usabilità di un sito web sono: ...

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

Ebbè parlamme, perché si ragiunamme chisto fatto 'n ce 'o spiegamme [Tammuriata nera]

Usabilità requisiti

(*) I requisiti dell'usabilità del web** " Un sito web è usabile quando soddisfa i bisogni informativi dell'utente finale che lo sta visitando e interrogando:

1. **Navigabilità:** buon orientamento nel sito (=utente deve sapere sempre dove si trova/come andare avanti o tornare indietro. Anche i link devono dare anticipazioni corrette su dove porteranno).
1. **Utilità attesa:** informazioni e/o servizi che corrispondono alle aspettative degli utenti.
1. **Completezza dei contenuti:** contenuti informativi soddisfacenti
1. **Comprensibilità delle informazioni:** (= Molto importante il linguaggio usato)
1. **Efficacia comunicativa**
1. **Attrattività grafica:** la qualità della grafica e la piacevolezza visiva del sito. Non deve nascondere il vero scopo del sito.

a.a. 2014_2015

La principale differenza tra Accessibilità ed Usabilità sta nel fatto che per la prima (Accessibilità) i requisiti richiesti dalla legge servono per la creazione di siti accessibili e dunque sono pensati per essere applicati nella fase progettuale del sito.

Nella Usabilità i requisiti richiesti sono rilevanti al fine di verificare se il sito è/non è soddisfacente e dunque servono nella fase successiva alla creazione del sito; nella fase, cioè, di utilizzo dello stesso, allo scopo di verificarne la capacità di soddisfare l'utente.

I requisiti dell'usabilità di un sito web sono: ...

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

Ebbè parlamme, perché si ragiunamme chisto fatto 'n ce 'o spiegamme [Tammuriata nera]

1.
Capire per regolamentare

2.
Definizione di Accessibilità
e di Usabilità

3.
Normative di riferimento



Si passa ora al terzo ed ultimo punto: la normativa di riferimento.

RN di base:

1. **Legge n. 4 del 2004 c.d. Legge Stanca** - Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici
2. D.p.r. 1 marzo 2005, n. 75 - Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici
3. **Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 noto come CAD** (aggiornato e modificato=nuova versione 2010)
4. Decreto Ministeriale (MIT=Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie) 8 luglio 2005 – Recante requisiti tecnici a diversi livelli per l'accessibilità agli strumenti informatici
5. Direttiva Brunetta 26 novembre 2009, n. 8 (contenente Linee Guida per i siti della PA pubblicate nel luglio 2010)

*I speak not to disprove what Brutus spoke,
but here I am to speak what I do know
[Julius Caesar III,II]*

Interventi legislativi



Le principali normative emanate in materia sono le seguenti.

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

d.P.R. 1 marzo 2005, n. 75 - Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

1. Ribadisce "Accessibilità" = Capacità dei sistemi informatici di erogare servizi fruibili **anche** a quei soggetti che necessitano a motivo della propria disabilità di tecniche assistive.

2. Ribadisce "Tecniche assistive" = Soluzioni tecnologiche che consentono al disabile di accedere ai servizi erogati dagli strumenti informatici.

3. Prevede una verifica dell'Accessibilità = Attraverso l'utilizzo di "esperti" inseriti in appositi elenchi pubblicati sul sito del **CNIPA**.

4. Prevede attività controllo espletata dal **CNIPA** = solo sui siti privati che ne facciano richiesta. Nei siti PA il controllo è autoreferenziale.

Interventi legislativi

5. Prevede rilascio di Bollini di qualità = attestanti accessibilità del sito o del sistema informatico e rilasciati dal MIT

Esaminiamole brevemente una ad una:

Il d.P.R. 75/2005

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

d.P.R. 1 marzo 2005, n. 75 - Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

I speak not to disprove what Brutus spoke, but here I am to speak what I do know [Julius Caesar III,II]

Interventi legislativi

1. Ribadisce "Accessibilità" = Capacità dei sistemi informatici di erogare servizi fruibili **anche** a quei soggetti che necessitano a motivo della propria disabilità di tecniche assistive.

5. Prevede rilascio di Bollini di qualità = attestanti accessibilità del sito o del sistema informatico e rilasciati dal MIT

2. Ribadisce "Tecniche assistive" = Soluzioni tecnologiche che consentono al disabile di accedere ai servizi erogati dagli strumenti informatici.

3. Prevede una verifica dell'Accessibilità
Attraverso l'utilizzo di "esperti" inseriti in appositi pubblicati sul sito del **CNIPA**.

Le persone giuridiche interessate all'iscrizione nell'elenco dovranno presentare apposita richiesta al **Cnipa**, dimostrando di possedere requisiti di garanzia di imparzialità ed indipendenza, disponibilità di figure professionali esperte nonché di adeguata strumentazione per l'applicazione delle metodologie di verifica tecnica e soggettiva.

4. Prevede attività controllo espletata dal **CNIPA** = solo sui siti privati che ne facciano richiesta. Nei siti PA il controllo è autoreferenziale.

a.a. 2013_2014

Maria Concetta De Vivo
concetta.devivo@unicam.it

36

Il d.P.R. 75/2005 ribadisce i concetti di accessibilità e di Tecniche assistive; prevede attività di verifica e di controllo sui siti che desiderano considerarsi accessibili con relativa previsione e rilascio dei c.dd. «Bollini di qualità» ...

PARENTESI. IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

In sintesi:

Artt. 50 e 58 CAD

1. pongono l'attenzione sulla disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni
2. le modalità da seguire per rendere tali dati fruibili e condivisibili a tutte le amministrazioni interessate

Agenzia per l'Digitale Italiana –
AgID ???

a.a. 2013_2014

Maria Concetta De Vivo
concetta.devivo@unicam.it

37

Accesso e fruibilità dei dati

Ultimo aggiornamento 29 Gennaio 2014 (Fonte: sito ufficiale dell'Agencia digitale italiana (=AgID <http://www.agid.gov.it/dati-pubblici-condivisione/accesso-fruibilita-dati>))

[descrizione](#)

descrizione

[top](#)

Nell'ambito del Capo V del Codice dell'Amministrazione Digitale, gli articoli 50 e 58 pongono l'attenzione sulla disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e le modalità da seguire per rendere tali dati fruibili a tutte le amministrazioni interessate. In particolare l'articolo 58 specifica che le modalità di accesso e fruibilità di tali dati siano disciplinate mediante apposite "convenzioni-quadro" (così definite dall'art. 35, comma 3b, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate, predisposte sulla base delle linee guida redatte dall'Agencia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Sulla base delle esperienze maturate in materia, l'Agencia per l'Italia Digitale,

d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, ha predisposto le "**Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni - versione 2.0**", tenendo conto sia delle recenti modifiche al contesto normativo (istituzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale e riordino della disciplina in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) sia dell'opportunità di semplificare il procedimento di formazione delle convenzioni in parola e, nel contempo, rendere pienamente conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali i trattamenti ivi previsti. Dette linee guida sono state adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con Determinazione Commissariale n. 126 del 24 luglio 2013.

Di particolare rilevanza la semplificazione del procedimento: nel caso di convenzioni-quadro aventi ad oggetto l'accesso a dati personali, **il previsto adempimento "sentito il Garante per la protezione dei dati personali" può ritenersi soddisfatto se la convenzione è redatta in piena conformità alle Linee guida** e tale conformità è opportunamente "autocertificata". L'Agenzia per l'Italia Digitale effettua controlli a campione sulle convenzioni-quadro per verificarne la coerenza con le Linee guida ed effettua il monitoraggio previsto dal comma 3 dello stesso articolo 58 del CAD.

Nel breve documento esplicativo reso disponibile insieme alle linee guida viene fornita una chiave di lettura che mette in evidenza le prescrizioni significative per le amministrazioni destinatarie ai fini del corretto trattamento dei dati personali, l'adeguamento delle convenzioni stipulate in precedenza, e gli adempimenti di attuazione a carico delle amministrazioni stesse.

Il testo della Convenzione si trova:

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/circolari/dt_cs_n._126_-_2013dig_linee_guida_convenzioni_fruibilita_dati_art_58_cad.pdf

Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/linee_guida_convenzioni_fruibilita_dati_delle_pa_art_58_cad_0.pdf

Il Documento esplicativo Linee guida

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/linee_guida/documento_esplicativo_linee_guida_art_58.pdf

PARENTESI CHIUSA IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

Decreto Ministeriale (MIT) 8 luglio 2005 –
Recante requisiti tecnici a diversi livelli per l'accessibilità agli
strumenti informatici.

a. Dispone in modo dettagliato i requisiti
che debbono avere i siti Internet (=o gli
strumenti informatici) affinché i disabili
possano utilizzarli

b. Regola varie tipologie di Bollini di Qualità **priorità**
= Diversi asterischi corrispondono a diversi **Deve**
grad./livelli di **priorità**
qualità del servizio offerto.

Potrebbe

Sarebbe ottimo fare **priorità**

Interventi legislativi



1. Criteri minimi (=essenziali, senza è impossibile l'accesso alle info)
2. Criteri "opzionali" (=rendono meno difficoltoso l'accesso alle info)
3. Criteri "opzionali" (=facilitano al massimo l'accesso alle info)

a.a. 2014_2015

Maria Concetta De Vivo
concetta.devivo@unicam.it

38

Chiusa la parentesi si ritorna ad esaminare in breve gli interventi legislativi sull'accessibilità ed Usabilità dei siti web ...

Il dm 8 luglio 2005 tratta dei requisiti tecnici e dei livelli di accessibilità che i siti web debbono avere ...

CARATTERISTICHE DEI SITI.

I siti web delle PA debbono soddisfare almeno UNO dei seguenti requisiti (=Accessibilità sito web PA):

Si deve

1. (c.d. Priorità 1): soddisfare **almeno** quei criteri **minimi** che **devono** essere rispettati per rendere possibile l'accessibilità ai contenuti del Web
(=Il non-rispetto di questi ha come conseguenza l'impossibilità di accesso alle informazioni da parte di uno o più gruppi di utenti)

Si dovrebbe

2. (c.d. Priorità 2): porre in essere tutti gli accorgimenti per rendere **meno difficoltoso** l'accesso ad uno o più utenti;

Sarebbe ottimo fare

3. (c.d. Priorità 3): predisporre quegli accorgimenti in grado di **facilitare al massimo** l'accesso all'informazione da parte di uno o più utenti .

Alla soddisfazione di queste tre priorità corrisponde l'assegnazione di tre differenti Bollini di qualità che hanno nel logo l'indicazione delle tre priorità Contraddistinte da una serie di asterischi).

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

Legge n. 4 del 2004 c.d. Legge Stanca -
Disposizioni per favorire l'accesso dei
soggetti disabili agli strumenti
informatici

In linea con Indirizzo Ue (2003
=anno del disabile)

Interventi legislativi

a. Determina i Soggetti coinvolti dalla legge

b. Prevede attività di Controllo e Vigilanza
sull'attuazione della legge

c. Prevede sanzione per inapplicabilità o
violazione di legge (=Nullità
contrattuale)

d. Prevede forme di responsabilità per
inapplicabilità della normativa
(art.9=c.d. resp. Dirigenziale)

a.a. 2014_2015

Maria Concetta De Vivo
concetta.devivo@unicam.it

40

La legge Stanca del 2004 è articolata come segue:

Determina i Soggetti coinvolti dalla legge

Prevede attività di Controllo e Vigilanza sull'attuazione della legge

Prevede sanzione per inapplicabilità o violazione di legge (=Nullità
contrattuale)

Prevede forme di responsabilità per inapplicabilità della normativa (art.9=c.d.
resp. Dirigenziale)

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

Legge n. 4 del 2004 c.d.
Legge Stanca -
Disposizioni per favorire
l'accesso dei soggetti
disabili agli strumenti
informatici



*I speak not to disprove what Brutus spoke,
but here I am to speak what I do know*


Art. 1. - (Obiettivi e finalità)

1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
2. È tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili, in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione.

Nell'articolo 1 vengono enunciati gli obiettivi che la legge intende concretizzare.

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

Legge n. 4 del 2004 c.d. Legge S
Disposizioni per favorire l'acc
soggetti disabili agli strumen
informatici



Art. 2 - (*Definizioni*)

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

- a) «**accessibilità**»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
- b) «**tecnologie assistive**»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici.

Viene ribadito il concetto di accessibilità nell'articolo 2.

Legge n. 4 del 2004 c.d. Legge Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici



Il co. 2 ha la funzione di "ragionevolezza" nell'applicazione della normativa, prevedendo la sua inapplicabilità laddove il disabile non abbia motivo di avvantaggiarsene.

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO
Art. 3 - (Soggetti erogatori)
1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilità non si applicano ai sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili.


a.a. 2013_2014
 Maria Concetta Cecivivo@unicam.it

Nell'articolo 3 si indicano i soggetti che debbono erogare (=fornire) servizi attraverso siti accessibili. Mentre al secondo comma dello stesso articolo viene espresso il principio di ragionevolezza dell'applicazione della normativa in questione (=ossia la legge Stanca non si deve applicare in quelle ipotesi in cui un eventuale soggetto disabile non «entri in gioco» per cui non ha bisogno di essere tutelato dalla legge stessa. Cosa che avviene in tutti quei casi in cui i «sistemi informatici destinati ad essere fruiti da gruppi di utenti dei quali, per disposizione di legge, non possono fare parte persone disabili».

IL MONDO NER E IL DIRITTO

Nell'art. 6 è regolamentata la verifica su richiesta di privati
In merito all'accessibilità dei propri siti web
Al fine di incentivare/sensibilizzare anche quei soggetti che
Non sono obbligati per legge.

Legge n. 4 del 2004 c.d. L. n. 42/2004
Disposizioni per favorire l'accesso
soggetti di diritto
informatici



Art. 6- (Verifica dell'accessibilità su richiesta)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri -

**Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie
valuta su richiesta l'accessibilità dei siti INTERNET
o del materiale informatico prodotto da soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo 3.**

2. Con il regolamento di cui all'articolo 10 sono individuati:

- a) le modalità con cui può essere richiesta la valutazione;
- b) i criteri per la eventuale partecipazione del richiedente ai costi dell'operazione;
- c) il marchio o logo con cui è reso manifesto il possesso del requisito dell'accessibilità;
- d) le modalità con cui può essere verificato il permanere del requisito stesso.

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

Legge n. 4 del 2000
Disposizioni per
soggetti disabili
informatici


Art. 9

(Responsabilità)

1. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,*** ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle norme vigenti.

Nell'art. 9 è prevista la responsabilità in capo a quel dirigente che non osserva gli obblighi della legge in oggetto.

Ratio del legislatore: sottolineare il diritto delle persone disabili all'uso delle tecnologie e relativo obbligo da parte della P.A. alla sua soddisfazione.



IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

*I speak not to disprove what Brutus spoke,
but here I am to speak what I do know
[Julius Caesar III,II]*

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(noto come CAD)

Italia primo Paese in Europa ad
essere dotato di simile testo normativo

Vigore dal 1 gennaio 2006

Al suo attivo ha già numerose e corposi
modifiche.

92 articoli



Primo Intento: fornire un quadro normativo
unitario su tecnologie informatiche e
P.A.

Secondo Intento: Ribadire validità giuridica
di tutti gli atti-dati-documenti-scritture
contabili-corrispondenza (PEC) digitali

Terzo Intento: Sancire da un lato il diritto
dei cittadini ad interagire con la PA e
dall'altro obbligare le PA a soddisfare
questo diritto (=ad informatizzarsi
definitivamente).

Intento più rilevante: Vengono definiti i
NUOVI DIRITTI DEI CITTADINI

a.a. 2014_2015

Maria Concetta De Vivo
concetta.devivo@unicam.it

46

Altra normativa di settore è rappresentata dal Codice dell'Amministrazione digitale (=altrimenti definito con l'acronimo CAD)

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

Intento più rilevante: Vengono definiti i
NUOVI DIRITTI DEL CITTADINO **DIGITALE**

1. Diritto all'accesso ed all'invio di documenti digitali (articolo 4)

*I speak not to disprove what Brutus spoke,
but here I am to speak what I do know
[Julius Caesar III,II]*

Diritto di accedere a tutti gli atti che li riguardano e relativo obbligo della PA a rendere ciò possibile

2. Diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in forma digitale (art. 5)

Non saranno più necessari passaggi materiali di danaro

3. Diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail (art. 6) >MODIFICATO<


Debbono **essere assicurate** le comunicazioni digitali da parte della PA e queste avranno pieno valore

3. Diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per

PEC ?

PEC, PIN, PUK, pat

Cos'è
Per chi è
Cosa fare per
A chi rivolgersi



... è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.

(meccanismo riproduce il principio della raccomandata tradizionale adattandolo alle peculiarità tecniche dell'internet, garantendo, quindi, l'opponibilità a terzi dell'avvenuta consegna)

- Chiunque ne faccia richiesta.
- Obbligatoria categorie

... ad un Gestore accreditato di PEC.
Modalità di attivazione variano a seconda del Gestore.

(società di capitali dotata di almeno un milione di euro. Ergo: banche, uffici postali e camere di commercio - cioè le categorie cui appartengono i provider PEC attualmente accreditati dal centro tecnico del CNIPA. Stessi Certificatori Firma digitale -)

(Circolare Cnipa del 24 novembre 2005 n. 49 recante le modalità per presentare domanda di accreditamento nell'elenco pubblico dei Gestori di PEC da parte dei soggetti pubblici e privati che intendono esercitare tale servizio)

a.a. 2014_2015

Maria
concetta

DigitPA - Microsoft Internet Explorer
 http://www.digitpa.gov.it/ sito Carabinieri non vedenti

PEC - elenco pubblico gestori | DigitPA - Microsoft Internet Explorer

Cedacri S.p.A.	Via del Conventino, 1 - 43044 Collecchio (PR)	Sergio Capatti	http://www.cedacri.it	08-02-2006
Consiglio Nazionale del Notariato	Via Flaminia, 160 - 00196 Roma	Paolo Piccoli	http://www.notariato.it	21-12-2005
Fastweb S.p.A.	Via Caracciolo, 51 - Milano (MI)	Stefano Parisi	http://www.fastweb.it	03-10-2007
HP ES Italia S.r.l. (già EDS Italia S.r.l.)	Via G. Di Vittorio, 9 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)	Luigi Freguia	https://www.eds.com/	12-07-2006
IN.TE S.p.A. S.p.A.	Corso Orbassano 367 - 10137 Torino (TO)	Ugo Di Pietro	http://trustedmail.it	11-10-2006
Infocert S.p.A.	Via G.B. Morgagni, 30H - 00161 Roma	Fernando Zilio	http://www.legalmail.it	18-10-2007
Innova Puglia S.p.A. (già Tecnopolis Csata S.c.a.r.l.)	Str. Prov. Per Casamassima Km. 3 - 70010 Valenzano Bari	Pasquale Chieco	http://www.rupar.puglia.it	13-06-2007
IT Telecom S.r.l.	V.S. 148 Pontina, Km 29,100 - 00040 Pomezia (RM)	Giovanni Carlo De Iacovo	http://www.firmasicurezza.it	21-12-2005
ITnet S.r.l.	Via Cesare Giulio Viola, 48 - 00148 Roma	Gianni Signa	http://www.it.net	29-03-2006
IvBank S.p.A.	Via Cavriana, 20 - 20134 Milano (MI)	Alessandro Prampolini	http://www.ivbank.it	23-01-2008
KPNQwest Italia s.p.a.	Via Leopardi, 9 - 20123 Milano	Marco Fiorentino		13-12-2010
Lombardia Integrata S.p.A.	Via Don Minzoni, 24 - 20158 Milano	Antonio Leoni	http://www.lis.it	04-04-2007
Namirial S.p.A.	Via Caduti sul Lavoro, 4 - 60019 Senigallia (AN)	Claudio Gabellini	http://www.namirial.it	26-02-2007
Numera Sistemi e Informatica S.p.A.	Via Quarto, 2 - 07100 Sassari	Antonio Capitta	http://www.numera.it	26-07-2006
Poste Italiane S.p.A.	Viale Europa, 190 - 00144 Roma	Giovanni Ialongo, Massimo Sarmi	http://www.poste.it	18-01-2006
Postecom S.p.A.	Viale Europa, 175 - 00144 Roma	Giovanni Cufuri	http://www.poste.it	21-12-2005
Postecom S.p.A.	Viale Europa, 175 - 00144 Roma	Marco Comastri	http://www.poste.it	21-12-2005
Regione Marche	Via Tiziano, 44 - 60125 Ancona (AN)	Sauro Brandoni	http://www.postaraff.it	18-10-2007
Sogel - Società Generale	Via Mario Carucci, 99 - 00143 Roma	Sandro Trevisanato - Marco	http://www.sogel.it	20-09-2006
HP ES Italia S.r.l. (già EDS Italia S.r.l.)	Via G. Di Vittorio, 9 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)	Luigi Freguia	https://www.eds.com/	12-07-2006

Normativa
 • Siti di riferimento
 > Qualità forniture e servizi ICT
 > Sistema Pubblico di Connettività (SPC)
 > Gestione digitale dei flussi documentali

ALTRE ATTIVITÀ
 > Accessibilità
 • Benchmark piattaforme elaborative
 • Dominio gov.it
 • Continuità operativa
 • Monitori qualificati
 > Sistemi informativi territoriali

a.a. 2014_2015
 Maria Concetta De Vivo
 concetta.devivo@unicam.it
 49

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

*I speak not to disprove what Brutus spoke,
but here I am to speak what I do know
[Julius Caesar III,II]*

Strumenti volti a
concretizzare questi diritti:



a.a. 2014_2015

La posta elettronica certificata (regolamentata art. 6 e 45 ss. CAD)

La firma digitale (regolamentata art. 21 CAD)

Documenti informatici (regolamentata art. 20 e ss. CAD)

I siti Internet della P.A. (regolamentati artt. 53 e 54 CAD)

Le c.dd. Carte elettroniche (regolamentata art. 67 CAD)

Maria Concetta De Vivo
concetta.devivo@unicam.it

50

(*)** Ogni sito: Organigramma (=per sapere chi fa cosa) – Indirizzi ed e-mail a cui rivolgersi – Elenco servizi forniti dall'Amministrazione – Elenco (con la riforma del CAD non solo elenco ma i bandi per esteso) Bandi di gara – Elenco procedimenti svolti da ciascun ufficio (con durata e nome responsabile).

(regolamentata artt. 53 e 54 CAD)

Ratio: Tutti i siti web delle PA debbono uniformarsi ad alcuni parametri fondamentali. E cioè ...

Di fatto.

Piena attuazione alla legge sulla trasparenza perché i siti dovranno contenere info rivolte al cittadino per permettergli di orientarsi all'interno della PA **(***)**



- a. Debbono essere Accessibili (anche dai disabili).
- b. Debbono essere Reperibili
- c. Debbono essere Usabili
- d. Chiari nel linguaggio
- e. Affidabili
- f. Semplici
- g. Omogenei

Art. 53 CAD



Art. 53. Caratteristiche dei siti

1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. *Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'art. 54.**
2. Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali.
3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.

Art. 53 CAD



Art. 53. Caratteristiche dei siti

1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. *Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'art. 54.**
2. Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali.
3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

Tabella di comparazione tra Legge n. 4 del 2004 e CAD

Legge n. 4 del 2004

Intento. – Permettere ai disabili di accedere alle tecnologie informatiche ed evitarne così un pericolo di emarginazione

Destinatari. – Amministrazioni pubbliche e Siti ad interesse pubblico

Gli articoli che trattano dell'accessibilità
- artt. 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11.
Su 12 articoli

Obblighi – Principalmente il divieto di procedere alla sottoscrizione di contratti per realizzazione siti web che non rispettino i criteri stabiliti per legge

CAD

Intento. – Nasce con l'intento di unificare la normativa in materia di tecnologie e PA.

Destinatari. – Stato, Regioni, Autonomie locali, PA, Privati (in tema di Documento informatico, firma digitale ecc...), Gestori di servizi pubblici.

Gli articoli che trattano dell'accessibilità
– artt. 53 e 54
su 92 articoli

Obblighi – Rispetto generico dei requisiti di usabilità-reperibilità-accessibilità **per favorire anche** persone disabili (ma non solo per loro).

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

Tabella di comparazione tra Legge n. 4 del 2004 e CAD

Legge n. 4 del 2004

CAD

Sanzioni – Nullità del contratto (art. 4) e Reponsabilità dirigenziale (art. 9).

Sanzioni – Non previste (forse da decidere in sede di disposizioni attuative)

IL MONDO DEL WEB ED IL DIRITTO

Alla prossima ...



Aprile 2011

Maria Concetta De Vivo
concetta.devivo@unicam.it

56

IL MONDO DEL WEB ED IL DIRITTO

Sezione dedicata agli approfondimenti ...

Aprile 2011

Maria Concetta De Vivo
concetta.devivo@unicam.it

57

Linee guida per i siti web della PA

Livelli di interattività

Livello di interazione	Obiettivi primari	Servizi offerti
Livello 1	Informazione	Sono fornite all'utente informazioni sul procedimento amministrativo (es. finalità, termini di richiesta, ecc.) ed eventualmente sulle modalità di espletamento (es. sedi, orari di sportello).
Livello 2	Interazione a una via	Oltre alle informazioni, sono resi disponibili all'utente i moduli per la richiesta dell'atto/procedimento amministrativo di interesse che dovrà poi essere inoltrata attraverso canali tradizionali (es. modulo di variazione residenza o moduli di autocertificazione).
Livello 3	Interazione a due vie	L'utente può avviare l'atto/procedimento amministrativo di interesse (es. il modulo può essere compilato e inviato online) e viene garantita on line solo la presa in carico dei dati immessi dall'utente e non la loro contestuale elaborazione.
Livello 4	Transazione	L'utente può avviare l'atto/procedimento amministrativo di interesse fornendo i dati necessari ed eseguire la transazione corrispondente interamente online, incluso l'eventuale pagamento dei costi previsti.
Livello 5	Personalizzazione e pro-attivo	L'utente, oltre ad eseguire online l'intero ciclo del procedimento amministrativo di interesse riceve proattivamente informazioni (sono ricordate le scadenze, è restituito l'esito del procedimento, ecc.).

Aprile 2011

concetta.devivo@unicam.it

58

Di seguito le Linee guida inerenti i siti web delle PA

Principi di usabilità per i siti web della PA (2)

(Lo standard ISO 9241-11:1998 definisce l'usabilità come "l'efficacia, l'efficienza e la soddisfazione con cui determinati utenti raggiungono determinati obiettivi in determinati contesti")

Principi	Declinazioni
Trasparenza	Il sito deve comunicare all'utente lo stato, gli effetti delle azioni compiute e le informazioni necessarie per la corretta valutazione delle modifiche effettuate sul sito stesso.
Facilità di apprendimento	Il sito deve possedere caratteristiche di utilizzo di facile e rapido apprendimento.
Aiuto documentazione	Le funzionalità di aiuto, quali le guide in linea, e la documentazione sul funzionamento del sito devono essere di facile reperimento e collegate alle azioni svolte dall'utente.
Tolleranza agli errori	Il sito deve essere configurato in modo da prevenire gli errori; ove questi, comunque, si manifestino, occorre segnalarli chiaramente e indicare le azioni necessarie per porvi rimedio.
Gradevolezza	Il sito deve possedere caratteristiche idonee a favorire e a mantenere l'interesse dell'utente.
Flessibilità	Il sito deve tener conto delle preferenze individuali e dei contesti.

Chi?

Formez
DigitPA

Direttiva
Informa

--- > Monitoraggio dei contenuti minimi
--- > Raccolta segnalazione cittadini (www.accessibile.gov.it) ... segue ...

Obiettivo: Azioni di accompagnamento:

--- > monitorare e verificare in itinere le attività on line delle PA (attraverso i propri siti) ... segue ...

Obiettivo:

--- > ridurre siti PA
--- > razionalizzare contenuti
--- > uniformare la grafica ... segue ...

DO WEB ED IL DIRITTO

1. Introduzione figura «Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti» (Art. 5)
2. Stabilisce le Linee guida dei siti della PA.
--- > sia Accessibilità
--- > sia Usabilità
3. Requisiti minimi dei siti istituzionali PA
4. Unico DN «.gov.it»

Aprile 2011

Maria Concetta De Vivo
concetta.devivo@unicam.it

60

Sempre nell'intento di venire incontro alle esigenze del cittadino che deve avere immediata la sensazione di trovarsi nel «posto giusto» =appartenenza del sito alla PA

Art. 53

Definizioni. Pubbliche amministrazioni centrali. *"Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli **istituti e scuole** di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300."*

[così l'art. 1, co. 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in GU 9 maggio 2001, n. 106, S.O., modificato dall'art. 1 l. 15 luglio 2002, n. 145, in GU 24 luglio 2002, n. 172.]

Per quanto riguarda il sito del soggetto "non istituzionale" tale obbligo sarà presente solo ed in quanto attraverso il sito verrà svolto un servizio pubblico o comunque di pubblico interesse.



Definizioni. Disabili.

1. Il termine "disabilità" indica la limitata capacità della persona di espletare autonomamente (=con ausili) le attività fondamentali della vita quotidiana e riconduce alla legge 104 del 1992. [ISTAT che fa esplicito riferimento alle definizioni di "menomazione", "disabilità" ed "handicap" illustrate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.]
2. Tuttavia è bene precisare che **in questo contesto** il termine non identifica solo utenti con disabilità fisiche permanenti o temporanee, ma ricomprende anche coloro che non possono agevolmente utilizzare il Web a causa di attrezzature obsolete, sistemi datati o connessioni lente.
3. Ed anche gli anziani.

Per tutti costoro sono previsti dispositivi di input alternativi "al canale sensoriale principale" utilizzato dal sito nella esposizione dei contenuti. Si riporta di seguito un breve schema riassuntivo:

Tipo di disabilità	Alternativa
Cecità	Previsione di brevi descrizioni audio dei contenuti visuali presenti nel sito.
Ipovisione	Previsione grandezza caratteri, adeguato uso dei colori c.dd. abbaglianti, forte contrasto tra sfondo e testo.
Sordità	Previsione di presentazioni alternative dei contenuti audio presenti nel sito.
Paralisi arti superiori	Previsione di navigazione nel sito indipendente dall'uso del mouse, attraverso comandi vocali o uso della tastiera.
Epilessia	Uso limitato delle immagini in movimento che possano suscitare crisi epilettiche a soggetti predisposti.
Ritardo mentale	Rispetto di adeguati criteri di semplicità e chiarezza espositiva. Evitare utilizzo di interfacce troppo complesse, pulsanti a scomparsa nel menu', richieste impreviste di scaricamento di plug-in e utilizzo di gergo eccessivamente tecnico o non immediatamente comprensibile.

OTTO

utus spoke,
do know

slativi



62

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(noto come CAD)

Intento più rilevante: Vengono definiti
NUOVI DIRITTI DEI CITTADINI


*I speak not to disprove what Brutus spoke,
but here I am to speak what I do know*
[Julius Caesar III,II]

Interventi legislativi

1. Diritto all'accesso ed all'invio di
documenti digitali

ART. 4 (Partecipazione al procedimento amministrativo informatico)

1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



Diritto di accedere a tutti gli atti che li riguardano
e relativo obbligo della PA a rendere ciò
possibile

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO


Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
(noto come CAD)

*I speak not to disprove what Brutus spoke,
but here I am to speak what I do know
[Julius Caesar III,II]*

Intento più rilevante: Vengono creati
NUOVI DIRITTI DEI CITTADINI

2. Diritto ad effettuare qualsiasi pagamento in
forma digitale (art. 5)

Interventi legislativi



Non saranno più necessari passaggi materiali di danaro

ART. 5 (Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche) > MODIFICATO <

Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

IL MONDO WEB ED IL DIRITTO

A chi ne fa richiesta **devono essere assicurate** le comunicazioni digitali da parte della PA e queste avranno pieno valore

Interventi vengono da NUOVI DIRITTI DEI CITTADINI



3. Diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per e-mail (art. 6)
>MODIFICATO<

ART. 6 (Utilizzo della posta elettronica certificata)

11. Per le comunicazioni di cui all'art. 48, comma 1, con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le pubbliche amministrazioni utilizzano la posta elettronica certificata. La dichiarazione dell'indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell'invio, tramite posta elettronica certificata, da parte delle pubbliche amministrazioni, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.


1-bis. (...)

3. Diritto a ricevere qualsiasi comunicazione pubblica per

PEC ?

PEC, PIN, PUK, pat

Cos'è
Per chi è
Cosa fare per
A chi rivolgersi



... è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio e la consegna di documenti informatici.

(meccanismo riproduce il principio della raccomandata tradizionale adattandolo alle peculiarità tecniche dell'internet, garantendo, quindi, l'opponibilità a terzi dell'avvenuta consegna)

... per chiunque ne faccia richiesta. Ha un costo mensile.

... ad un Gestore accreditato di PEC.
Modalità di attivazione variano a seconda del Gestore.

(società di capitali dotata di almeno un milione di euro. Ergo: banche, uffici postali e camere di commercio - cioè le categorie cui appartengono i provider PEC attualmente accreditati dal centro tecnico del CNIPA. Stessi Certificatori Firma digitale -)

(Circolare Cnipa del 24 novembre 2005 n. 49 recante le modalità per presentare domanda di accreditamento nell'elenco pubblico dei Gestori di PEC da parte dei soggetti pubblici e privati che intendono esercitare tale servizio)

a.a. 2013_2014

Maria
concetta